

RISTR. DEBITI n° 5/2023

Sent. n. 43/2023 pubbl. il 23/11/2023
Rep. n. 52/2023 del 23/11/2023

N. R.G. 50/2023

OGGETTO: OMOLOGAZIONE DEL
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE
DEI DEBITI DEL CONS.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CUNEO

IL GIUDICE

LETTO il ricorso depositato in data 03.08.2023 da:

[redacted] residente in Cuneo,

per l'omologazione del Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Premesso che, con ricorso depositato in data 03.08.2023, [redacted] chiedeva la ristrutturazione dei debiti del consumatore secondo la disciplina dettata dagli artt. 67 e segg. CCI; rilevato che, con decreto ex artt. 70, 1° e 4° comma, CCI, emesso in data 07.08.2023, il Giudice, ritenuto che parte ricorrente fosse qualificabile come consumatore sovraindebitato ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCI, e verificata la completezza della domanda e dei documenti allegati ex artt. 67 e 68 CCI, rilevato che non risultavano condizioni soggettive ostative ex art. 69 CCI e quindi ritenuto che il piano e la proposta fossero ammissibili ai sensi dell'art. 70, 1° comma, CCI, disponeva la sua pubblicazione, mandando l'OCC a darne comunicazione ai creditori entro 30 giorni;

rilevato che l'OCC ha sentito il debitore, riferendo al giudice ai sensi dell'art 70, 6° comma, CCI, e dichiarando che sono pervenute osservazioni da parte di alcuni creditori;

Osserva

In primo luogo, occorre precisare che le osservazioni inviate da Agenzia delle Entrate - Riscossione costituiscono semplici precisazioni del credito e, come tali, sono state recepite dall'OCC, che ha provveduto a modificare il Piano.

La creditrice [redacted] ha invece eccepito anzitutto la mancanza della meritevolezza del ricorrente, che avrebbe determinato con colpa grave la sua situazione di sovraindebitamento (art. 69, 1° comma, CCI).

Al riguardo, si osserva che, come riscontrato dall'OCC, praticamente l'intera esposizione debitoria può farsi risalire, direttamente e/o indirettamente, ad una serie di inadempimenti da

parte del debitore, che hanno nel tempo ulteriormente aggravato i rapporti già conflittuali con il coniuge, con conseguenti strascichi giudiziali e relative spese, alle quali non è riuscito a far fronte.

Comunque, i coniugi si sono separati da quasi un ventennio, durante il quale, ad aumentare le difficoltà economiche ordinarie, si sono susseguite alcune procedure giudiziarie, che hanno aggravato l'esposizione debitoria del ricorrente.

Peraltro, se anche fosse dimostrato che il debitore fu più volte soccombente in giudizio, ciò che non risulta in atti, è pur vero che il ricorso all'autorità giudiziaria non può essere qualificato come colpa grave nella determinazione del sovraindebitamento.

Appare del tutto infondata poi la pretesa della creditrice di imputare i pagamenti effettuati dal datore di lavoro del [] quale terzo pignorato, prima alle spese legali e poi al credito alimentare. In tal modo infatti si verrebbe a snaturare il credito alimentare, privilegiato ex art. 2751 n. 4 cod. civ., ed a vanificare la ratio sottesa allo stesso.

La creditrice ha contestato la mancata applicazione del privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. alle spese legali del suo difensore, ma al riguardo è sufficiente ricordare che, nella presente procedura, sono privilegiate unicamente le somme dovute per i compensi ai professionisti del debitore e non ai difensori della controparte. (Cass. 15.09.2017, n. 21482).

Relativamente alla richiesta degli assegni di mantenimento da giugno a settembre 2023, risulta che gli assegni fino al mese di luglio 2023 sono ricompresi nel credito alimentare indicato in procedura, perché maturati prima del deposito della stessa. Gli assegni di agosto, settembre e ottobre 2023, sono crediti futuri e non costituiscono, allo stato, crediti concorsuali.

Inoltre, nella presente procedura il singolo creditore non ha alcuna legittimazione a contestare la quantificazione dei crediti altrui e delle spese di procedura, posto che le osservazioni devono limitarsi all'assenza dei requisiti e delle condizioni per l'ammissione, oppure alla convenienza del piano.

I valori espressi nel piano sono stati comunque verificati dall'OCC sulla base delle precisazioni ricevute dai singoli creditori, e la relativa documentazione è a disposizione del Giudice per eventuali controlli.

La creditrice ha contestato infine anche la convenienza del Piano presentato dal [] ma tale Piano, anche come modificato dall'OCC nella terza parte della sua relazione, prevede sempre l'apporto di nuova finanza, condizionata all'omologa, ed appare quindi maggiormente conveniente rispetto all'ipotesi liquidatoria, come risulta dal ricorso e dalla relazione accompagnatoria. La liquidazione infatti non consentirebbe neppure la soddisfazione dei privilegi oltre il 2751 bis n. 2, mentre con la ristrutturazione dei debiti del consumatore, come proposta, trovano soddisfazione, se pur parziale, anche i creditori chirografari.

Infine, il creditore Pitagora s.p.a., nelle sue osservazioni, rettificando in meno l'importo precedentemente richiesto, in conseguenza evidentemente dell'incasso di una rata, contesta la collocazione al chirografo del credito stesso e chiede il riconoscimento del privilegio ex art. 2751



bis n. 1, cod. civ.

Pertanto, secondo la giurisprudenza, il riconoscimento di tale privilegio è previsto solo per eventuali rate scadute (non ricorrenti nella presente procedura) e non anche per le rate a scadere. Invero, dalla sottoscrizione del contratto con la società finanziaria nascono due posizioni: la prima costituita dalla posizione debitoria del sottoscrittore nei confronti della finanziaria integrante un debito da finanziamento di natura meramente chirografaria, la seconda costituita dalla posizione della finanziaria nei confronti del datore di lavoro, la quale al sorgere del credito ceduto subentra, ex art. 1263 c.c., nella posizione dei ricorrenti di creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Pertanto, il credito relativo alle rate a scadere del finanziamento deve intendersi come credito futuro, che sorgerà soltanto al momento in cui matura il diritto alla percezione dello stipendio (così Tribunale Novara, Sezione Fallimentare, decreto in data 19/07/2019).

Nel caso in esame, non essendovi rate scadute non pagate, l'intero credito dev'essere collocato al chirografo.

In conclusione, le modifiche al Piano proposte dall'OCC in seguito alle osservazioni ed integrazioni del credito effettuate da Agenzia delle Entrate - Riscossione e Pitagora s.p.a. devono ritenersi corrette e pertanto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese, il Piano, così come modificato dall'OCC, è giuridicamente ammissibile e fattibile.

P.Q.M.

visto l'art. 70, 7° comma, del Codice della Crisi

OMOLOGA

il Piano del consumatore, come modificato, presentato da , nato a Carrù il

mandando all'OCC di effettuare la trascrizione del medesimo, ove necessario;

DICHIARA

chiusa la procedura.

Manda la Cancelleria ad effettuare la pubblicazione della presente sentenza e l'OCC ad eseguire le prescritte comunicazioni ai creditori.

Cuneo 22.11.2023

Il Giudice
dr. Rodolfo Magri

NOTIFICATO TELEMATICAMENTE
IN DATA 23 NOV. 2023

A.V. GARZI FLAVIO

DUSO SUGLIANO H. ROSA
PM SEDE

IL CANCELLIERE
Stefano

